

92. (a) Corte di Cassazione (Sez. I), no. 522; 27 January 1986.  
 (b) *Imperial Fruit Company S.a.s. (Italy) v. K.H. Werthon, Inc. (U.S.A.)*.  
 (c) NYC Art. V(1)(b).  
 (d) Yearbook XII (1987) pp. 496-497.  
 (e) -  
 (f) Commentary Yearbook XII (1987) pp. 458-459.
93. (a) Corte di Cassazione (Sez. I), no. 1765; 15 March 1986.  
 (b) *Orazio Torrissi (Italy) v. Ditta Friedrich Kern (Austria)*.  
 (c) NYC Arts. II(2); V(2)(b).  
 (d) Yearbook XII (1987) pp. 497-498.  
 (e) -  
 (f) Commentary Yearbook XII (1987) pp. 426; 431; 469.

14 Eur. Law Digest (July 1986)

79 ITALY. 1984. [It.] Under the provisions of art. V.1.b. of the New York Convention of 10 June 1958, it is for the party opposing a court judgment giving effect to the decision of a foreign arbitrator to satisfy the court that the prescribed time limits for responding to the plaintiff's claim effectively prevent the defendant from exercising his right to a defence. A time limit of twenty days between notification of the date of a hearing and the actual hearing is an adequate period and, therefore, within the meaning of art. V.1.b. of the New York Convention of 10 June 1958.—*Werthon K.H. Inc. v. The Imperial Fruit Co. S.a.S.* [1985] IV Dir. Mar. 799 (App., Napoli, 31 March 1984).

YCA XII/ NYC / Vol. 7 ~~91~~ 92



522

unpublished  
Jan. 27, 1986

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. N. 4845/84

Cron. 1285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 196

Prima SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

l. d. 3.7.85

- |                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| Dott. Renato   | Granata    | - Presidente  |
| Dott. Errico   | Battimelli | - Consigliere |
| " Paolo        | Vercellone | "             |
| " Francesco E. | Rossi      | "             |
| " Antonio      | Sensale    | rel. "        |

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SENTENZA Rilasciata con l'esecutiva  
al Sig.

sul ricorso proposto

da

TEDESCHI  
- 1 APR. 1986

IL CANCELLIERE

The Imperial Fruit Companj s.a.s., con sede in  
Avella (Av) ed in persona dei soci acc.ri sigg.  
Pasquale e Nicola Luciano, elett. dom. in Roma p.zza  
Adriana 5 presso avv. Filippo Grossi Gondi come la  
rapp. e difende con l'avv. Italo Abbate come da man-  
dato in calce al ricorso

Ricorrente

contro

K.H. Werthon, Inc. corr. in New York in persona del  
suo presidente e legale rapp. te Marc Breuer, elett.  
dom. in Roma v.le dell'Università 27 presso avv.

708



Dario Tedeschi che lo rapp. e difende con l'avv.  
Guido Fubini come da mandato speciale  
controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli  
in data 2.3-31.3.84 n.465

Sentita la rel.del cons.dott.Antonio Sensale  
per il ric.l'avv.Abbate

Sentito il P.M.dott.Biagino Valente che conclude  
per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 gennaio 1982, la  
ditta Werthon K.H.Inc. di New York esponeva che,  
avendo acquistato dalla The Imperial Fruit Company  
un contenitore di ciliegie candite, aveva dovuto  
poi constatare gravi difetti della merce acquista  
ta (rifiutata dalla ditta Benson's cui era desti-  
nata), a seguito del responso dell'organo statuni-  
tense ("Food and Drug Administration") addetto al  
controllo sanitario, essendosi riscontrata non so-  
lo la presenza di noccioli e di frammenti, ma al-  
tresi la mancanza di conservanti idonei a impedire  
la fermentazione del prodotto, com'era stato con-  
fermato da un'analisi compiuta presso la ditta  
"Fitelson Laboratories" di New York. Aggiungeva di  
essere riuscita a trovare, nell'aprile 1981, un daty

- 3 -

ditta specializzata nell'acquisto di generi alimentari avariati (la "French Products di Brooklyn"), subendo una perdita di 18.314,95 dollari, e che, essendo stato vano lo scambio di corrispondenza con la ditta venditrice al fine di una bonaria risoluzione della compravendita, aveva promosso il giudizio arbitrale dinanzi alla "Association of Food Distributors Inc." di New York, ai sensi dell'art. 10. del contratto, con domanda del 19 ottobre 1981. Tale giudizio, dopo la fissazione della udienza al 18 novembre 1981 (e previo avviso del 29 ottobre alla ditta convenuta rimasta contumace), si era concluso con la condanna di quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno, della somma di L. 18.514,95 dollari.

Ciò premesso, la Werthon conveniva la Imperial Fruit dinanzi alla Corte d'appello di Napoli per sentire riconoscere e dichiarare esecutiva in Italia la sentenza arbitrale, ricorrendo i requisiti richiesti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62.

La convenuta contrastava la domanda, eccependo fra l'altro:

a) l'esiguità del termine (di soli ven-

ti giorni), intercorrente tra l'avviso della procedura arbitrale e l'udienza fissata, tale da impedire la predisposizione di una efficace difesa, tenuto conto della natura della controversia e del fatto che il giudizio doveva svolgersi allo estero;

b) la violazione del regolamento disciplinante l'arbitrato ("Arbitration Rules of the Association of Food Distributors, Inc."), sia perchè l'organo esecutivo ("Executive Vice-President") aveva fissato i termini senza tener conto che la ditta convenuta non era domiciliata in New York e non vi aveva un proprio agente, sia perchè, con l'avviso di arbitrato pervenuto alla convenuta il 29 ottobre 1981, le si erano concessi solo tre giorni (in luogo dei dieci previsti) per l'eventuale ricusazione degli arbitri indicati.

Secondo la convenuta, quindi, la sentenza arbitrale non poteva essere delibata, mancando le condizioni formali e sostanziali postulate dalla citata convenzione di New York.

A tale conclusione perveniva anche il P.G. sotto il profilo della violazione, da parte del Vice-Presidente esecutivo dell'Associazione arbitrale, dei termini, rispettivamente e distin



tamente fissati in dieci giorni e in venti giorni  
(con un totale, quindi, di trenta giorni) per la  
ricusazione degli arbitri e per la comparizione  
all'udienza fissata.

- 5 -

Tali eccezioni sono state disattese dal  
la Corte d'appello, che ha, pertanto, dichiarato  
l'efficacia in Italia della sentenza arbitrale sta  
tunitense.

Premesso che la controversia insorta  
fra le parti era stata devoluta, in forza di spe  
cifica clausola compromissoria (art. 10 del contrat  
to), all'"Association of Food Distributors Inc."  
di New York e che la domanda di delibazione doveva  
esaminarsi in base alla convenzione di New York 10  
giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge  
19 gennaio 1968 n. 62, la Corte ha innanzitutto  
precisato che le norme procedurali da osservarsi  
nel giudizio arbitrale erano quelle regolanti lo  
arbitrato della Associazione predetta, contenute  
in un regolamento approvato il 24 febbraio 1981:  
norme vincolanti per le parti, in virtù della ci-  
tata Convenzione internazionale, della clausola  
compromissoria e del richiamo agli artt. 797 n. 2  
e 3 c.p.c. e 27 disp. prel. C.C..

Detto regolamento (secondo la Corte)

prevede tre distinte fasi: quella iniziale (che può definirsi di litis contestatio), consistente nella presentazione, su apposito formulario, da una delle parti, della domanda di arbitrato da notificarsi alla controparte (sezioni I e II); una fase intermedia durante la quale il Vice-Presidente esecutivo dell'associazione arbitrale comunica la domanda al Consiglio di arbitrato per la compilazione di una lista di arbitri idonei a quel particolare procedimento e, ricevuta la lista, la comunica alle parti (scegliendo poi, anche a seguito di eventuali rikusazioni, fra gli arbitri indicati dal consiglio), dando alle stesse altresì avviso, almeno venti giorni prima, della data fissata per l'udienza; e durante la quale le parti hanno facoltà di rikusare taluno degli arbitri indicati, entro dieci giorni dalla data sull'avviso di arbitrato, e di presentare comparse e controreclami (sezioni IV e V); una terza fase concernente l'udienza e la decisione, pronunciabile in contumacia (sezioni VI, VII, VIII e IX).

Nel caso in esame la domanda di arbitrato, del 19 ottobre 1981, era stata notificata alla ditta convenuta il 24 ottobre e l'avviso di arbitrato, datato 21 ottobre 1981 e contenente



il nome di sette arbitri, era stato notificato alla stessa ditta il 29 ottobre 1981 per l'udienza del 18 novembre 1981, con l'avvertenza che la ricusazione di alcuno degli arbitri indicati doveva essere fatta entro il 31 ottobre. .

- 7 -

Ciò permesso, la Corte d'appello ha osservato che il termine per la ricusazione degli arbitri era stato ritualmente assegnato, in base al paragrafo 3, sez. IV, che prevede a tal fine un termine di dieci giorni dalla data "sull'avviso di arbitrato", che, nel caso in esame, era quella del 21 ottobre, sì che il termine scadeva il 31 ottobre, come avvertito nell'avviso medesimo; che tale avvertimento era, del resto, pleonastico, non essendo previsto dal regolamento e potendo, la ditta convenuta, esercitare la facoltà di ricusazione oltre quel termine, poichè nello stesso paragrafo 3 a quel termine si derogava per le parti d'oltre oceano non rappresentate da agenti statunitensi.

La Corte ha poi ritenuto inaccettabile la tesi del cumulo dei due termini, quello per lo esercizio della facoltà di ricusazione e quello di comparizione, poichè proprio il paragrafo 3, nel fissare il termine per la ricusazione, lo fa



decorrere dalla data apposta sull'avviso di arbitrato, ricollegandolo direttamente a quello stesso atto che, a sua volta, deve pervenire alle parti almeno venti giorni prima dell'udienza (par. 2, sez. V), si ch  l'avviso di arbitrato rappresenta il punto di riferimento sia per l'esercizio della facolt  di ricusazione sia per la rituale costituzione del contraddittorio, avendosi riguardo, beninteso alla data di arrivo dell'atto alla parte convenuta, che costituisce, quindi, il dies a quo per il termine di comparizione e, nel contempo, fa scattare, nell'ambito del termine medesimo la facolt  di ricusazione.

Infine la Corte ha giudicato inconsistente l'ulteriore eccezione circa la esiguit  in senso assoluto del termine di comparizione, di soli venti giorni, osservando che la congruit  del termine forma oggetto di apprezzamento discrezionale da parte del giudice della delibazione, che prescinde sia dalle norme processuali dello Stato estero, sia di quelle italiane, dovendosi invece tener conto della fattispecie concreta, delle specifiche deduzioni della parte interessata, cui incombe l'onere di dimostrare che il termine, in concreto assegnato, le ha precluso l'esercizio

del diritto di difesa (art. V/b Conv. New York).

- 9 -

Senonchè, la ditta convenuta, già bene informata dei termini della controversia (per effetto non solo della domanda di arbitrato, comunicata il 24 ottobre 1981, ma anche della precorsa corrispondenza sulle insorte contestazioni in merito alla fornitura in questione) e certamente non nuova a rapporti intercontinentali (significa essendo la stessa denominazione della ditta, chiaramente indicativa dell'attività internazionale dell'impresa), avrebbe potuto agevolmente (avvalendosi dei moderni mezzi di comunicazione) far pervenire alla Associazione Arbitrale comparse scritte ed anche predisporre una difesa per l'udienza del 18 novembre 1981, anche a prescindere dalla facoltà di chiedere il rinvio della udienza di discussione (prevista dal par. 4, sez. V, e ribadita nel par. 5, sez. VII). Del resto la doglianza della convenuta era vaga e generica, neppure suffragata dall'asserita peculiarità della controversia, trattandosi di stabilire l'entità del danno, sulla base del documentato difetto della merce pervenuta alla ditta istante (come da analisi di laboratorio specializzato) e della sua pur documentata svendita a basso prezzo, quale alimento



avariato.

Contro tale sentenza ricorre per cassa zione la s.a.s. The Imperial Fruit in base ad un unico complesso motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Werthon K.H.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente denuncia la viola zione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C. e dell'art. V, lettere b) e d) della Conven zione di New York del 10 giugno 1958, resa esecu tiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., e so stiene che le norme di arbitrato dell'Association of Food Distributors inc. di New York del 1981 prevedono una procedura composta da diverse fasi e momenti, per ciascuna delle quali stabiliscono termini minimi da rispettare, al fine di tutelare l'esigenza di un graduale e ordinato svolgimento della procedura arbitrale e garantire alle parti la possibilità di approntare, in un ragionevole arco di tempo, i momenti più significativi e de cisivi della procedura stessa. Secondo tali nor me, espressamente volute dalle parti con la clau sola n. 10 del contratto di vendita (ed erronea mente interpretate dalla Corte d'appello, in via

lazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e segg. C.C.), dopo la domanda di arbitrato e la scelta degli arbitri da parte del Consiglio, il vice presidente esecutivo avrebbe dovuto notificare alle parti i nomi di questi per consentire loro l'esercizio del diritto di ricusazione entro dieci giorni dalla data dell'avviso, salvo per la parte residente oltreoceano e non rappresentata da alcun agente statunitense; e solo dopo decorso il termine per le ricusazioni e dopo avere esaurito altre formalità, avrebbe dovuto comunicare, almeno venti giorni prima, la data dell'udienza di discussione dell'arbitrato.

Secondo la ricorrente, cioè, contrariamente all'avviso manifestato dalla Corte d'appello, tra la ricezione dell'avviso e l'udienza sarebbe dovuto intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni (dieci più venti), mentre, in pratica, era stato assegnato un solo termine di venti giorni. Inoltre, a prescindere dalle norme arbitrali volute dalle parti, tale termine era incongruo anche in sé considerato e pertanto risultava violato l'art. V della convenzione di New York, che dispone doversi negare la delibazione della sentenza straniera quando la parte, contro la quale vie



ne richiesta, non sia stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura arbitrale ovvero quando essa non sia stata posta in condizione per altri motivi, di far valere le sue ragioni (lettera b); e quando la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di arbitramento non sia stata conforme alla convenzione delle parti o, in mancanza di convenzione, alla legge del Paese dove l'arbitrato ha luogo (lettera d).

Il ricorso è infondato.

Secondo la ricorrente, l'art. V della Convenzione di New York sarebbe stato violato dalla Corte d'appello, innanzi tutto, per avere ritenuto conforme alla convenzione delle parti la procedura di arbitrato, disciplinata dalle regole dell'Association of Food Distributors, che esse avevano richiamato nella clausola compromissoria. Non potendo dedurre direttamente la violazione di tali regole sotto il profilo della violazione di legge (poichè esse non hanno natura e contenuto di norme giuridiche generali che il giudice debba direttamente conoscere, ma costituiscono, in quanto recepite nel contratto, elementi di fatto della fattispecie negoziale posta in essere in concreto), la ricorrente ne lamenta la violazione.

da parte della Corte d'appello, sul piano della interpretazione di un elemento del contratto contraria alla volontà delle parti quale manifestata nel contratto stesso.

Sennonchè, la premessa (esatta) che le parti hanno recepito nella clausola compromissoria le regole arbitrali dell'AFD non implica, anche, che esse abbiano fatto riferimento a dette regole come unilateralmente interpretate oggi dalla ricorrente. Si vuol dire, cioè, che la volontà delle parti si è limitata al richiamo di quelle regole, senza tuttavia predeterminarne il significato attraverso una loro concorde interpretazione preconstituita.

Ne consegue che la censura, nell'addebitare alla Corte d'appello una erronea interpretazione delle regole arbitrali, non può essere esaminata con riguardo alle norme sulla interpretazione dei contratti, poichè la clausola compromissoria rinvia a quelle regole ma non le interpreta, onde non è configurabile alcuna violazione delle norme di ermeneutica, essendo pacifico il contenuto della clausola stessa, nei limiti prima precisati, ed essendo incontrovertito che il collegio arbitrale quelle regole intese applicare, sia pure (secondo



l'assunto della ricorrente) violandole.

La censura dev'essere, invece, esaminata, nell'ambito dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione, avendo presente che questa, se risulta ineccepibile nella sua coerenza logica interna, non può essere sindacata attraverso la prospettazione, fatta dalla parte, di una diversa ricostruzione e valutazione degli elementi di fatto che contrasti con quella operata dal giudice del merito.

L'indagine di legittimità può, quindi, essere rivolta soltanto al controllo della motivazione della sentenza impugnata e non anche all'esame diretto delle regole arbitrali; e, nei limiti dell'indagine consentita in sede di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente ed immune da vizi logici.

Dopo avere distinto le tre fasi nelle quali si articola il procedimento arbitrale secondo le regole dell'AFD e dopo avere accertato che, nel caso concreto, l'avviso di arbitrato recava la data del 21 ottobre 1981, conteneva la indicazione di sette arbitri ed era stato notificato alla convenuta il 29 ottobre 1981 per l'udienza del 18 novembre, con l'avvertenza che la ricusazione

di alcuno degli arbitri indicati doveva esser fatta entro il 31 ottobre, la Corte d'appello ha incensurabilmente ritenuto che il termine di dieci giorni per la ricusazione decorresse dalla data sull'avviso di arbitrato, sì che esattamente era stato indicato, a quel fine, la data del 31 ottobre. La Corte ha, poi, aggiunto che, essendo la convenuta "parte oltreoceano, non rappresentata da agente statunitense", la ricusazione sarebbe potuta avvenire anche oltre il termine assegnato. Ha inoltre ritenuto, in base ad accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che il termine per la ricusazione, decorrendo dalla data apposta sull'avviso di arbitrato, fosse ricollegato a quello stesso atto che, a sua volta, doveva pervenire alle parti almeno venti giorni prima della udienza, onde l'avviso di arbitrato rappresentava il punto di riferimento sia per la rituale instaurazione del contraddittorio sia per l'esercizio della facoltà di ricusazione. Ha infine rilevato che, oltre a poter ricusare gli arbitri oltre il termine assegnatole, la convenuta avrebbe potuto chiedere un rinvio dell'udienza, come le era consentito dalle citate regole arbitrali, e che, pertanto, non potendosi mai risolvere, per le ragio-



ni suddette, in una reale compressione del diritto di difesa della parte convenuta, la procedura arbitrale ben poteva ritenersi articolata nei modi accertati dalla Corte d'appello, non sussistendo le ragioni di carattere logico, prospettati dalla ricorrente, che avrebbero potuto far propendere per una diversa interpretazione - peraltro preclusa in questa sede - delle regole arbitrali.

La ricorrente, pur in correlazione con la censura ora esaminata, non manca di dolersi, anche, della incongruità, in sè, del termine di venti giorni concretamente assegnatole. Ma anche sotto tale profilo il ricorso non può essere accolto.

È noto che, in sede di deliberazione di sentenze straniere, vige il principio secondo cui la congruità del termine a comparire (nel procedimento svoltosi all'estero) dev'essere discrezionalmente valutata dal giudice della deliberazione e che tale indagine si concreta in un apprezzamento di fatto, che prescinde dalle norme processuali italiane o straniere sui termini di comparizione e che è, per ciò, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (sent. 563/82 Italy e 1279/77). E' stato anche affermato che

noscimento di una sentenza arbitrale straniera, in applicazione della citata convenzione di New York, può trovare ostacolo nella esiguità del termine assegnato per la comparizione dinanzi agli arbitri, solo quando la parte interessata deduca e dimostri che quel termine abbia in effetti precluso la tempestiva conoscenza del procedimento arbitrale, ovvero l'esercizio del diritto di difesa (v. sent. 5378/80 e 563/82).


Orbene, la Corte d'appello ha congruamente motivato, con riferimento al caso concreto e alle deduzioni delle parti, la ritenuta congruità del termine, osservando che la ditta convenuta era già bene informata dei termini della controversia per effetto non solo della domanda di arbitrato, comunicata il 24 ottobre 1981, ma anche della precorsa corrispondenza sulle insorte contestazioni in merito alla fornitura in questione; che essa non era nuova a rapporti intercontinentali e che, avvalendosi dei moderni mezzi di comunicazione, avrebbe potuto agevolmente far pervenire all'Associazione arbitrale difese scritte ed anche predisporre una adeguata linea difensiva per l'udienza del 18 novembre; che infine, aveva la facoltà di chiedere un rinvio della udienza di discussione.



Inoltre ha posto in rilievo che l'attuale ricorrente non aveva dimostrato che quel termine le avesse impedito la tempestiva conoscenza del procedimento arbitrale e l'esercizio del diritto di difesa, essendosi limitata, al riguardo, a vaghe e generiche doglianze neppure suffragate dall'asserita peculiarità della insorta controversia, trattandosi di stabilire l'entità del danno, sulla base del documentato difetto della merce pervenuta alla ditta istante (come da analisi di laboratorio specializzato) e della pur documentata svendita a basso prezzo.

4 200  
54 200

RICISTATA A ROMA AL N. 1764  
134115 LINEE  
13 MAR 1986  
CANCELLERIA



Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della parte resistente, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in L. 1.290.000 di cui lire 1.200.000 per onorario di difesa.

Così deciso in Roma il 3 luglio 1985.

*Ruralfranto*  
*... ..*  
IL CANCELLIERE

Depositate in Cancelleria  
Oggi, 27 GEN 1986  
IL CANCELLIERE